



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

PRESIDENZIALE N. 7/17/PRES

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO A CARICO DELLA SOCIETA' BMR S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "OK ITALIA TV") PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 36-BIS, COMMA 1, LETT. G), DEL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 E NELL'ART.4.1 DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI (CONTESTAZIONE N. 13/PROC.03/17/MRM-CRC)

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante *“Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante “Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni” e, in particolare, l’allegato A recante “Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro”;

VISTA la “Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie delle comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del CO.RE.COM. Lombardia in data 16 dicembre 2009”;

VISTO l’atto di contestazione - cont. n. 13/2016 del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia - adottato in data 6 dicembre 2016 e notificato in pari data alla società BMR S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Ok Italia TV”;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia (di seguito denominato CO.RE.COM.) - cont. n. 13/2016 - previo accertamento datato 4 ottobre 2016, è stata contestata in data 6 dicembre 2016, e notificata in pari data alla società BMR S.r.l. (fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Ok Italia TV”), la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 36-bis, comma 1, lett. g), del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e nell’art. 4.1 del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in quanto sul predetto servizio di media audiovisivo, i giorni dal 5 all’11 maggio 2016, nella fascia oraria che va dalle ore 24:00 alle ore 06:00, sono andate in onda trasmissioni a contenuto erotico consistenti nella promozione di servizi telefonici con numerazione a sovrapprezzo.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il suddetto CO.RE.COM ha rilevato in particolare, quanto segue:

- “Ok Italia TV”, nella settimana dal 5 all’11 maggio 2016, ha trasmesso un programma recante una serie di immagini a sfondo erotico il cui contenuto è suscettibile di nuocere allo sviluppo mentale o morale dei minori;

- il programma inizia senza l'adozione degli idonei accorgimenti previsti, ad eccezione delle scritte che appaiono all'inizio e per pochi secondi “*l'utente può richiedere la disabilitazione dei servizi a pagamento contattando il servizio clienti della propria compagnia telefonica*” e ancora “*immagini e contenuti riservati ad un pubblico adulto*”; in alto a sinistra compare la scritta “*Ti voglio chiamami dal vivo 899.04.05.95*”, oppure “*ascolta e vieni 899.04.04.20*”; nella parte bassa del video, sempre in modalità fissa, appare l'indicazione “*trans in linea , senza censure 899.04.04.04*” e “*siamo in due per te, gay in linea, il mio lato b per te*” e fra le tante la scritta “*vietato ai minori*”;

- sullo schermo, diviso in due, altrettante ragazze si spogliano e ricevono telefonate in diretta da parte di telespettatori che dopo una breve presentazione, richiedono loro di mostrare il seno o altre parti del corpo; la ragazza di turno, a questo punto, con movimenti voluttuosi del corpo simula un amplesso accarezzandosi i seni e i genitali, asseconda la richiesta del telespettatore. I genitali, seppur coperti, sono messi in evidenza da abiti succinti e da biancheria intima trasparente;

- il programma si ripete pressoché invariato tutte le notti prese in esame dalle ore 24:00 alle ore 06:00 circa, e sempre senza la presenza di alcun simbolo visivo o acustico chiaramente percepibile che ne metta in evidenza la natura.

2. Deduzioni della società

La società BMR S.r.l. non ha presentato memorie giustificative né ha avanzato richiesta di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione.

3. Valutazioni dell’Autorità

All’esito dell’attività istruttoria, il CO.RE.COM., con deliberazione n. 13 del 6 dicembre 2016, ha confermato quanto emerso nella fase istruttoria ed ha proposto la prosecuzione del procedimento sanzionatorio.

A seguito della valutazione del contenuto delle registrazioni e della documentazione istruttoria in atti, questa Autorità, contrariamente a quanto proposto dal CO.RE.COM., ritiene di non poter procedere all’irrogazione di una sanzione nei riguardi della società BMR S.r.l. per i seguenti motivi:

- dall’esame della programmazione notturna del servizio di media audiovisivo “Ok Italia TV” nella settimana dal 5 all’11 maggio 2016 e dalla stessa descrizione operata dal CO.RE.COM. nell’atto di contestazione n. 13/2016 n° PROC. 13/2016, emerge che le trasmissioni mandate in onda consistono in propaganda di servizi telefonici a carattere erotico con numerazione a sovrapprezzo;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- la suddetta forma di propaganda è oggetto di una disposizione specifica (art. 1, comma 26, del decreto legge n. 545/1996, convertito in legge n. 650/1996) che impone il divieto di trasmissione della stessa nella fascia di ascolto e di visione compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00;
- sotto altro profilo si osserva che la propaganda mandata in onda dall'emittente, in quanto destinata alla promozione di servizi telefonici forniti a titolo oneroso, è riconducibile alla categoria della *comunicazione commerciale*, costituita da immagini destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, i servizi di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica, piuttosto che a quella del *programma*, tecnicamente definito come un singolo elemento organizzato in un palinsesto cronologico o in un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media che ne assume la responsabilità editoriale (cfr. definizioni operate dall'art. 1 della Direttiva 2010/13/UE e dall'art. 2 del d.lgs. n. 177/2005);
- l'atto di contestazione del CO.RE.COM. n. 13/2016 del 6 dicembre 2016 ha, dunque, ad oggetto la trasmissione di "*programmi*", laddove nella specie l'emittente ha invece mandato in onda "*comunicazioni commerciali audiovisive*" che, stante la fascia oraria notturna di trasmissione, è destinata ad un *target* di telespettatori adulti e non presenta, in particolare, scene qualificabili come pornografiche o lesive della dignità della persona, né in essa si riscontra ricorso a rappresentazioni di natura sessuale tali da poter arrecare pregiudizio fisico o morale ai minori. Le immagini rappresentate e i dialoghi con i telespettatori contengono allusioni ad attività attinenti alla sfera sessuale ma non risultano finalizzati esclusivamente alla stimolazione dell'istinto sessuale né sono connotati da gratuità, in quanto inseriti in un contesto inteso a promuovere servizi telefonici a contenuto erotico che ne giustifica la presenza;
- tali comunicazioni commerciali, per quanto rientranti nella categoria delle comunicazioni commerciali audiovisive la cui trasmissione, ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i., non deve arrecare pregiudizio fisico o morale ai minori né pregiudicare il rispetto della dignità umana, sono state trasmesse fuori della fascia oraria della c.d. "*televisione per tutti*", in cui, ai sensi delle disposizioni del Codice di autoregolamentazione tv e minori, le imprese televisive sono tenute ad effettuare un particolare controllo sull'idoneità della programmazione al pubblico minorenni e, specificamente, sono andate in onda in fascia oraria notturna, in cui si presume che i minori non siano, di regola, all'ascolto (cfr. Corte di Cassazione sent. sez. I civile, nn. 6759 e 6760 del 6 aprile 2004) e la programmazione deve tener conto delle esigenze dei telespettatori di tutte le fasce di età, nel rispetto dei diritti dell'utente adulto, della libertà di informazione e di impresa;
- conseguentemente, nel caso in esame, non è dato ravvisare corrispondenza tra i fatti rilevati e la norma che si presume violata;

RITENUTO, pertanto, non potersi procedere nei confronti della società BMR S.r.l. per l'insussistenza della violazione contestata, in quanto la trasmissione da parte del servizio di media audiovisivo "*Ok Italia TV*" nella settimana dal 5 all'11 maggio 2016 in fascia oraria



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

notturna, di propaganda di servizi telefonici a carattere erotico con numerazione a sovrapprezzo, non integra gli estremi della violazione dell'art. 36-bis, comma 1, lett. g), del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e dell'art. 4.1 del Codice di autoregolamentazione tv e minori;

CONSIDERATO che la prima riunione utile della Commissione per i servizi e i prodotti non consentirebbe la tempestiva adozione del provvedimento, stante il termine di scadenza dello stesso;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società BMR S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Ok Italia TV", con sede legale in Brescia, Quartiere Primo Maggio n. 8, per non luogo a procedere.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 18 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani